

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● DUE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Fisco mette a punto lo spesometro

di **Daniele Hoffer**

L' Agenzia delle entrate, con la circolare n. 24/E del 30-5-2011, e la circolare n. 28/E del 21-6-2011, ha fornito ulteriori importanti chiarimenti relativamente all'applicazione dello spesometro, ovvero all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro; ne riassumiamo di seguito i passaggi principali, che si ritengono di maggiore interesse per il settore agricolo.

Invio della comunicazione

Il decreto 78/2010 ha introdotto l'obbligo di inviare telematicamente sia i dati delle operazioni effettuate tra soggetti Iva, sia di quelle in cui l'acquirente sia un privato consumatore finale (vedi anche *L'Informatore Agrario* n. 2/2011, pag. 30).

Entro il 31 ottobre prossimo è necessario comunicare le operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro effettuate nel 2010, per le quali c'era l'obbligo di emettere fattura; entro il 30-4-2012 (come ogni anno successivo entro la stessa data, con riferimento all'anno prima) vanno comunicate le operazioni effettuate nel 2011 di importo pari o superiore a 3.000 euro, nonché le operazioni effettuate dall'1-7-2011 per le quali non è obbligatorio emettere fattura di importo pari o superiore a 3.600 euro Iva compresa.

Non c'è obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga con carte di credito, di debito o prepagate, a meno che non siano emesse da operatori finanziari non residenti.

Tra le operazioni soggette all'obbligo

Forniti chiarimenti sull'applicazione nel caso di contratti di appalto, fornitura, locazione, quando esistono più contratti tra loro collegati e quando vi è un solo contratto con corrispettivi periodici

di fatturazione si intendono anche quelle effettuate nei confronti di privati, poste in essere da soggetti diversi dai commercianti al minuto; la comunicazione va sempre effettuata quando sussiste l'obbligo di emettere fattura. Si ricorda che coloro che affittano terreni agricoli nell'ambito di impresa svolgono operazioni esenti Iva, ma non fuori dal campo di applicazione dell'imposta.

Appalti e locazioni

Nel caso di contratti di appalto, fornitura e locazione subentra l'obbligo di comunicazione qualora i vari corrispettivi dell'intero anno siano di importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro.

Per i contratti di fornitura (nel caso di più forniture effettuate nell'anno nei confronti di un medesimo cliente), come per gli altri tipi di contratto, ai fini del raggiungimento della soglia di 3.000 euro, vanno considerati complessivamente i corrispettivi annui pagati, anche se gli stessi contratti sono conclusi verbalmente (assenza di un contratto scritto).

In presenza di più contratti tra loro collegati (con i quali è stato conseguito



Entro il 31 ottobre vanno comunicate le operazioni ai fini Iva di importo pari o superiore a 25.000 euro effettuate nel 2010

un risultato economico unitario), vi è l'obbligo della comunicazione quando il corrispettivo complessivo supera le citate soglie. Lo stesso deve avvenire nel caso di un unico contratto che prevede corrispettivi periodici.

Come data dell'operazione va indicata quella dell'ultima resa o ricevuta.

Nel caso di compravendita va invece considerata solo ogni singola operazione quando supera le soglie indicate.

Per verificare il raggiungimento del limite di 3.000 euro vanno considerate anche eventuali note di credito o di debito emesse.

Nella comunicazione, per ogni operazione di cessione o acquisto, vanno indicati il numero della partita Iva o codice fiscale della controparte, l'indicazione delle operazioni, dell'imponibile, dell'imposta. Nel caso di privati, relativamente alle operazioni da comunicare, vanno richiesti i dati identificativi e il codice fiscale; in presenza di soggetti non residenti, senza codice fiscale, è sufficiente cognome e nome, luogo e data di nascita e domicilio estero.

Una comunicazione inviata può essere rettificata o integrata entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine di invio senza sanzioni, mentre per l'omessa comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti è prevista una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

Per quanto riguarda gli agricoltori in regime Iva di esonero, pur in assenza di specifici chiarimenti, va considerato che, essendovi l'esonero degli obblighi contabili e dichiarativi, siano esclusi anche dalla comunicazione. ●